



CITTA' DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

ART. 1 – Oggetto della concessione.

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione a terzi della gestione del Palasport comunale che risulta composto da:

- N. 1 Palestra principale
- N. 1 Palestra ausiliaria
- N. 2 Servizi igienici
- N. 2 spogliatoi

come meglio descritto nella planimetria allegata.

2. La gestione e l'uso del Palasport devono essere improntate ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e sono finalizzate

- a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nell'impianto.
- b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
- c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
- d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Art. 2 Durata della concessione.

- 1. La concessione dell'impianto avrà la durata dal mese di novembre 2023 al 31 agosto 2025.
- 2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni del contratto originario o delle eventuali successive revisioni, per un ulteriore anno fino al 31/08/2026. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 3 Valore della concessione e corrispettivo

Ai sensi di quanto stabilito dall'art 179 dlgs 36/2023, il valore stimato della concessione al netto dell'Iva è pari ad **€ 157.337,83** escluso iva così suddiviso:

COSTO DEL SERVIZIO ESCUSO IVA Periodo novembre 2023 -31 agosto 2025	€ 101.806,83
TOTALE INTROITI IVA esclusa IVA	€ 64.622,14
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€ 37.384,69

In caso di rinnovo per un ulteriore anno,

COSTO DEL SERVIZIO ESCUSO IVA Periodo 1° settembre 2025-31 agosto 2026	€ 55.531
---	-----------------

TOTALE INTROITI IVA esclusa IVA	€ 35.139,35
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€ 20.391,65

Tale importo è stato stimato su base storica, considerate le entrate incamerate dall'Ente negli anni di gestione diretta del Palasport. Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente e per tutta la durata del contratto il Palasport "Falcone e Borsellino", facendo propri i proventi della gestione stessa, intendendo come gestione l'erogazione di servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'impianto e di tutte quelle attività previste nel progetto gestionale aggiudicato.

Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo. Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario. A nessun titolo l'Amministrazione comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

Il corrispettivo spettante al concessionario verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate su presentazione di regolare fattura, l'ultima delle quali dovrà essere presentata successivamente alla comunicazione del rendiconto, al fine del calcolo di eventuali rimborsi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31.

Art. 4 Canone

Il canone annuo che il gestore dovrà corrispondere al Comune di Vinci è fissato in € 1.830,00, compreso IVA che verrà fatturato entro il mese di giugno di ciascun anno.

Detto canone sarà aggiornato annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT e dovrà essere versato dal concessionario in unica rata entro il 31 luglio di ogni anno di durata della concessione.

Art. 5 Tariffe

1. I compensi che società e associazioni sportive dilettantistiche o privati corrisponderanno alla società concessionaria per l'uso del campo sportivo, sono determinati dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario prende atto del sistema tariffario vigente allegato al presente capitolato approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 22.07.2015, e di ogni modifica dello stesso che potrà essere adottata nel periodo di durata della concessione.

2. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore:

- i proventi delle attività organizzate direttamente nel palasport;
- le tariffe relative all'utilizzazione versate dai soggetti utilizzatori. Le tariffe sono deliberate annualmente dall'Amministrazione comunale. In mancanza di specifica delibera, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;
- i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno del Palasport, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente
- i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

Art. 6 Piano economico finanziario

1. Il quadro economico della concessione, allegato al presente capitolato, è costituito da:

- spese gestionali e manutentive affidate al concessionario;
- le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'utilizzo sportivo, comprensive dell'utilizzo proprio, dalle attività complementari, dalle sponsorizzazioni, dai contributi di qualsiasi genere;
- il corrispettivo riconosciuto al concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale a titolo di intervento pubblico di sostegno consistente in un contributo finanziario, ai sensi dell'art. 177, comma 6 dlgs 36/2023, a titolo di intervento pubblico di sostegno consistente in un contributo finanziario determinato in sede di gara in ragione del ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta;

2. Il concessionario si impegna a perseguire e mantenere l'equilibrio economico-finanziario gestionale per il periodo della concessione, ed a tal fine provvede al reperimento di quanto necessario adottando soluzioni organizzative gestionali per operare risparmi di spesa o incrementare le entrate, anche con attività complementari e/o sponsorizzazioni compatibili coi regolamenti comunali e col presente capitolato di servizio.

Art.7 Gestione

L'affidamento in concessione della gestione e della conduzione del Palasport Falcone e Borsellino di proprietà comunale dovrà essere effettuata in conformità al "Regolamento per la gestione e l'uso del Palasport" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 29/09/2023 e comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- programmazione e coordinamento e gestione dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dal Comune, indicati all'art. 12 del presente capitolato e dal Regolamento comunale;
- apertura e chiusura dell'impianto, garantendo la costante presenza del proprio personale durante le ore di apertura dello stesso;
- servizio di custodia e sorveglianza della struttura, delle attrezzature e dei beni annessi, anche durante l'utilizzo da parte degli utenti;
- pulizia giornaliera dei complessi e delle pertinenze (ad esempio piano gioco, tribune, spogliatoi, ecc) con adeguate attrezzature;
- conduzione del Palasport nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.
- manutenzione ordinaria dell'impianto che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di gli stessi nelle migliori condizioni e di garantire il buon andamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto come meglio specificato all'art. 19 del presente capitolato;
- la cura della direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario della gestione dell'impianto;

Art. 8 Consegna dell'impianto e avvio del servizio

1. La consegna degli impianti avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e dell'impianto, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature e la dichiarazione del concessionario con la quale lo stesso riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto preso in consegna.

2. Il Concessionario accetta i locali in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna ad avviare il servizio entro 15 giorni dalla stipula del contratto.
3. L'amministrazione si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, precedentemente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del dlgs 36/2023.
4. All'atto della redazione del verbale verranno consegnate le chiavi della struttura al referente che ne sarà diretto responsabile.
5. In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione.

Art. 9 Utilizzo

1. La struttura del Palasport comprende Palestra principale e palestra ausiliaria:

a) Palestra principale

Attualmente, secondo il vigente orario scolastico la palestra principale è utilizzata dal lunedì al venerdì (salvo diversa programmazione degli orari scolastici) in orario antimeridiano dalla scuola secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci.

b) Palestra ausiliaria.

L'istituto scolastico potrà utilizzare la palestra ausiliaria in orario antimeridiano. In tal caso la direzione scolastica dovrà presentare la programmazione entro il 31 luglio di ogni anno al servizio comunale competente, e al gestore.

2. In orario pomeridiano nei mesi da metà settembre a fine giugno e in orario antimeridiano nei mesi (indicativamente da metà giugno a metà settembre) la palestra principale sarà utilizzata secondo la programmazione effettuata direttamente dal gestore in autonomia, nel rispetto del Regolamento per la gestione del Palasport.
3. La palestra ausiliaria, salvo uso da parte dell'istituto scolastico, potrà essere utilizzata dal gestore, per tutto l'anno.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare il Palasport per proprie necessità per un massimo di 15 giorni all'anno.
5. Il concessionario potrà sottoscrivere accordi di collaborazione con gli istituti scolastici di Vinci, informando preventivamente l'Ufficio Sport del Comune di Vinci.

Art. 10 Orari

1. L'orario di apertura dell'impianto è stabilito dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 23,00, fatte salve le riserve per l'attività scolastica ed eventuali variazioni nella programmazione dell'orario scolastico. Per consentire le pulizie a seguito dell'utilizzo da parte della scuola in orario antimeridiano, di norma l'inizio delle attività pomeridiana può avvenire dalle ore 15,00.
2. Nel restante orario la palestra è a disposizione del concessionario.
3. Per l'anno 2023/2024 all'istituto scolastico è riservato l'uso del Palasport nei giorni di mercoledì, dalle ore 13.50 alle ore 15.45 e il mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30. Per le stagioni successive l'Amministrazione comunale potrà concertare con l'Istituto scolastico eventuali richieste di riserve di utilizzo per l'orario extrascolastico da parte dell'istituto stesso.

Art. 11 Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario nell'esecuzione delle prestazioni dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
- a) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti, compresa l'assegnazione degli spazi, con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;
 - b) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
 - c) effettuare la sorveglianza, la custodia e pulizia degli spazi interni ed esterni, struttura e dei beni in essa contenuti durante l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti ,vigilando anche affinché gli utenti rispettino le norme di igiene propedeutiche all'accesso alle zone di svolgimento dell'attività e gli obblighi stabiliti dal Regolamento;
 - d) garantire l'apertura al pubblico dell'impianto per tutta la durata contrattuale, salvo quanto diversamente disposto assicurando la presenza del personale necessario al corretto e ottimale funzionamento e la massima fruibilità degli impianti da parte dell'utenza;
 - e) controllare i consumi di luce, acqua, gas con la diligenza del buon padre di famiglia, con onere di comunicare tempestivamente all'Ente eventuali danni e/o perdite che possano determinare un incremento anomalo dei consumi;
 - f) provvedere alle manutenzioni come meglio specificato dall'art. 18;
 - g) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza l'impianto con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
 - h) provvedere ad eventuali volture e/o rinnovi dei certificati, autorizzazioni, licenze ai fini della gestione e conduzione degli impianti e delle attrezzature;
 - i) assumere la funzione di e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D.lgs. 81/2008,;
 - l) individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del DM 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
 - m) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso (C.P.V., A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.);
 - n) realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comune finalizzati ad un miglior funzionamento dell'impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse, purché rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili ed impianti;
 - o) stipulare con oneri a proprio carico idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art. 28;
 - p) assumere la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o della gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
 - q) assumere la responsabilità diretta per danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
 - R) gestire i rapporti con tutti gli assegnatari, per quanto concerne rinunce, rimborsi, modifiche ecc;
 - s) nominare il "responsabile" del Palasport che deve assicurare la propria reperibilità per ogni richiesta e comunicazione;
 - t) consegnare all'Amministrazione Comunale copia di tutte le eventuali chiavi relative a lucchetti o serrature che si siano resi necessari nel corso della concessione;
 - u) Per attività compatibili con l'uso degli impianti di tipo diverso rispetto alle attività sportive, richiedere ai competenti uffici comunali il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi. Il concessionario dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative

necessarie per l'acquisizione del parere della Commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo, VV.FF., ASL, CONI o di altri eventuali organi di controllo;

v) sottoscrivere disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale, di concerto con l'istituto scolastico, per l'uso del Palasport. Il documento sarà sottoscritto anche dal Comune di Vinci e dall'Istituto scolastico.

2. Il concessionario deve altresì:

- effettuare costante attività di informazione e promozione del Palasport, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
- vigilare sull'utenza al fine di eliminare ogni turbativa al servizio, allontanando le persone moleste e fatte salve le denunce alle competenti Autorità quando il fatto costituisca reato;
- fornire al Comune una relazione annuale sulle attività dell'impianto corredato di rendiconto economico-finanziario, interventi di manutenzione ordinaria e quanto altro utile monitorare l'andamento e l'utilizzo dell'impianto entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del presente capitolato;

Art. 12 Oneri a carico del concedente

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- a. la vigilanza e il controllo sulla regolarità della gestione delle attività sportive e accessorie;
- b. l'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria relativi ad impianto termico, antincendio (estintori, maniglioni, rilevazione incendi, ...), elettrico (impianti speciali - gruppo soccorritore), di manutenzione straordinaria e di interventi strutturali;
- c. l'erogazione del contributo finanziario a riequilibrio, ex art. 177, comma 6" all'esito del ribasso presentato in sede di gara dall'aggiudicatario.

Art. 13 Sicurezza

1. Il concessionario dovrà provvedere in particolare alla gestione dei locali in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alla gestione della sicurezza secondo l'art. 19 del D.M. 18.03.96.

2. Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza

-- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa

Art. 14 DUVRI

E' onere del concessionario predisporre a proprie spese il DUVRI (documento unico di valutazione rischio interferenze. Il documento dovrà essere presentato dal concessionario ai fini dell'avvio del servizio.

Art. 15 Pulizia e Sicurezza Igienico-Sanitaria

1. I locali oggetto della presente concessione, nel loro complesso, dovranno essere gestiti e mantenuti, osservando i necessari requisiti igienico-sanitari garantendo la dotazione degli addetti, delle attrezzature e dei materiali, nonché i controlli previsti dalla normativa vigente in materia. Il concessionario dovrà rispettare i protocolli stabiliti dal Ministero per la gestione dell'emergenza sanitaria impegnandosi ad adottare tutti gli atti e adempimenti necessari e conseguenti.

2. Il Concessionario provvederà direttamente ai servizi di pulizia e sanificazione mediante proprio personale, garantendo in ogni caso l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e l'applicazione della normativa vigente in materia. In particolare, il Concessionario dovrà garantire gli interventi sotto elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia e lavaggio con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti dei pavimenti di tutti i locali;
- disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;
- svuotamento e pulizia cestini etc.;
- pulizia di quant'altro esistente nei locali oggetto del servizio;
- dotazione di carta igienica e prodotti per

4. Sono a carico del Concessionario sono tutti i prodotti e i macchinari necessari all'assolvimento degli oneri sopra descritti.

Art. 16 Custodia

Per servizi di custodia si intendono tutte le attività connesse alla cura ed alla sorveglianza di un impianto sportivo al fine di garantirne il perfetto stato di conservazione e funzionamento della struttura, degli impianti o, degli arredi e delle attrezzature.

Art. 17 Attrezzature ed arredi

1. Il concessionario provvede a propria cura e spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori rispetto a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.

2. Nessuna attrezzatura consegnata dal Comune potrà essere dal concessionario alienata o smaltita come rifiuto, senza la preventiva autorizzazione dello stesso Comune.

3. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione di attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

Art. 18 Manutenzione ordinaria

1. Spetta al concessionario la manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo, con relativi impianti tecnologici, attrezzature, dotazioni e spazi di pertinenza. Per manutenzione

ordinaria si intende, ai sensi del D.P.R. 380/2001 l'intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, l'impianto in buone condizioni di conservazione e funzionamento. Il Concessionario provvederà ai servizi di manutenzione ordinaria mediante proprio personale o mediante affidamento a terzi.

2. La manutenzione ordinaria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Riparazione ed eventuale sostituzione degli arredi e delle attrezzature danneggiate di proprietà comunale in dotazione al gestore;
- Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti – trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti e delle esistenti;
- Eventuali rifacimenti con eventuali apposti additivi degli intonaci e rivestimenti murali;
- Rifacimenti delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento) di infissi e serramenti interni ed esterni;
- Sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, valvole, rubinetterie;
- Riparazione ed eventuali sostituzioni di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- pulizia, manutenzione e sostituzione dei parapetti divisorii tra campo da gioco e gradinata
- Controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare nelle zone docce);
- Sostituzione rubinetterie e illuminazione di emergenza;
- Controllo periodico delle condizioni degli arredi e pareti ed esecuzione di piccole riparazioni o sostituzioni;

Art. 19 Manutenzione straordinaria

1. Fa carico al Comune di Vinci la manutenzione straordinaria dell'impianto e delle attrezzature. Il responsabile del Palasport dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni notizia utile in merito alla necessità di intervento di manutenzione straordinaria.

Il Comune comunicherà al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria con un preavviso dell'inizio degli stessi di almeno 30 giorni.

Art. 20 Personale

1. Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero sufficiente al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

2. Il concessionario dovrà altresì incaricare il Responsabile della presente concessione, che dovrà essere comunicato con l'avvio delle attività, e che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti del Comune. In caso di variazione del Responsabile, il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto. Il Comune si riserva di approvare la variazione.

3. Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

4. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale impiegato, sotto qualsiasi forma, nello svolgimento delle attività di cui alla presente concessione.
5. Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto sia del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti e coadiuvanti la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.
6. Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.
7. Ai sensi della LRT. 68/2015, il gestore è obbligato a garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria all'interno dell'impianto.

Art. 21 Utenze

1. Stante l'utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto scolastico in orario antimeridiano, restano a carico dell'Amministrazione Comunale i costi relativi ai consumi di luce, acqua, gas metano e Tassa sui rifiuti.

2. Al termine dell'annata sportiva, il concessionario dovrà indicare nel rendiconto di cui all'art. 31 il numero delle giornate (sabato e domenica) nelle quali l'impianto è stato utilizzato e in base al numero di giornate di cui sopra il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Ente un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese per i consumi di luce, acqua e gas relativi alle giornate sopra indicate, calcolato tenuto conto del costo orario della fornitura e le ore e/o le giornate di utilizzo.

Ai fini del calcolo dell'importo forfettario, si considera il costo orario medio di luce gas e acqua, computato in base alle bollette pervenute all'Ente nell'anno 2022: € 1,43 per consumo gas; 1,03€ per consumo luce; € 0.25 per consumo di fornitura acqua potabile.

3. L'importo di cui sopra verrà detratto dal contributo indicato dal gestore in sede di offerta economica.

4. Il gestore è tenuto ad utilizzare adeguatamente luce, acqua e gas, mantenendo i relativi consumi ad un livello congruo rispetto all'uso dell'impianto.

In caso di perdite e/o malfunzionamenti degli impianti che possano incidere sul consumo di luce, acqua e gas, l'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune tali circostanze. Qualora il comune registrasse dalle fatture delle utenze consumi anomali e difforni rispetto all'uso dell'impianto, non derivanti da malfunzionamenti degli impianti saranno richiesti chiarimenti per scritto al gestore, che risponderà nel termine di 15 gg.

Nel caso in cui non venga fornita congrua risposta o qualora il gestore non abbia comunicato tempestivamente all'Ente i malfunzionamenti di cui sopra, e dunque i consumi (e la relativa spesa) superiori siano imputabili al fatto stesso dell'appaltatore, il Comune di Vinci tratterà dal contributo l'importo corrispondente alla fattura interessata.

5. Il gestore è tenuto al rispetto del Regolamento per la gestione della tariffa corrispettiva e del servizio, che si intendono accettati e conosciuti dal concessionario, e pertanto deve adottare un comportamento virtuoso nella differenziazione dei rifiuti prodotti e nei conferimenti.

Qualora il comune di Vinci riscontrasse dalle bollette un'anomalia nei conferimenti e negli svuotamenti, saranno richiesti chiarimenti per scritto al concessionario, che risponderà nel termine di 15 gg. Nel caso in cui non venga fornita idonea giustificazione alla bolletta, l'importo della stessa sarà detratta dal contributo.

Qualora fosse comminata nei confronti dell'ente una sanzione ai sensi del Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti e concernente fatti o circostanze legate al comportamento tenuto dal concessionario all'interno del Palasport, l'importo corrispondente sarà trattenuto dal contributo.

ART. 22 – Subappalto

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 188 e 119 dlgs 36/2023, il concessionario può subappaltare le prestazioni oggetto della presente concessione. Il concessionario dichiara in sede di presentazione dell'offerta tecnica, se e quali prestazioni intende subappaltare.
2. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle condizioni stabilite dal Dlgs 36/2023 ed in particolare dall'art. 119.

Art. 23 Controlli

1. L'Amministrazione, può accedere al Palasport o ai locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
 - l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nella presente concessione;
 - la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie dovute in base alla presente concessione e comunque necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto e degli utenti.
3. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

Art. 24 Interruzione Del Servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.
2. Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione, per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile dei locali
3. Il Concessionario si impegna comunque a rispettare le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali, in relazione alle prestazioni minime da assicurare in caso di sciopero al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e nell'erogazione dei servizi sulla base di quanto previsto nel presente capitolato;

4. Nel caso in cui il Concessionario dovesse sospendere il servizio senza il preventivo benestare dell'Amministrazione o per ragioni non previste dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale:

- applicherà al Concessionario una penale di € 200 per ciascun giorno di sospensione;
- imputerà al Concessionario le spese di un eventuale nuova procedura di affidamento del servizio e i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione comunale;
- procederà all'escussione della cauzione definitiva.

Art. 25 Restituzione Degli Immobili

1. Alla scadenza del contratto il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale i locali comprensivi di eventuali addizioni, nonché i beni mobili e le attrezzature in essi esistenti alla data di sottoscrizione del contratto e risultanti dal verbale di consegna e suoi relativi aggiornamenti. Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso.

2. Al termine della gestione verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale ricognitivo dello stato dei luoghi e delle attrezzature presenti. L'Amministrazione Comunale potrà pretendere che dal gestore siano prontamente sostituite quelle attrezzature rese inefficienti dall'incuria e dall'uso non corretto.

Le attrezzature acquisite e introdotte nell'impianto da parte del gestore di propria iniziativa, Gli interventi realizzati dal concessionario al termine della gestione, verranno acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile.

3. Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata. In ogni caso, alla scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale ha diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

4. Il Concessionario deve, comunque, riconsegnare gli immobili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.

5. Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombrò d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese del Concessionario.

6. Se in occasione della riconsegna degli immobili, all'Amministrazione Comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria, il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo per il loro ripristino. In caso di esecuzione parziale dei lavori previsti a carico del Concessionario, alla scadenza anticipata del contratto l'Amministrazione Comunale sarà autorizzata a porre termine agli stessi, apportando, se del caso, modifiche al progetto. Il Concessionario, non potrà vantare diritto alcuno neppure per arricchimento senza causa per i lavori realizzati e/o i progetti presentati e non terminati.

7. Il concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Art. 26 Revisione Della Concessione

1. Il Piano Economico e Finanziario presentato in sede di offerta dal concessionario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione da parte del Concessionario.

2. Ai sensi dell'art. 190 del dlgs 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Costituiscono eventi di disequilibrio non riconducibili al concessionario solo ed esclusivamente le seguenti fattispecie:

- guerre, conflitti armati, attentati terroristici;
- esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche e/o radioattive;
- incidenti aerei.

3. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

4. In caso di richiesta di revisione da parte del Concessionario, la questione sarà sottoposta al Responsabile del Procedimento il quale dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione.

5.. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b) del dlgs 36/2023, a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse

6. Nel caso in cui le variazioni o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione.

Art. 27 Danni

1. Il concessionario dovrà usare l'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia per garantire il mantenimento della struttura, adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento che, eventualmente, dovrà essere denunciato immediatamente all'Ufficio comunale ogni qualvolta che dovesse verificarsi.

2. I danni dovranno essere ripristinati a cura e spese del concessionario.

3. Il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che gli atleti e il personale possono procurarsi dall'attività praticata. Spettano quindi al concessionario la stipula di polizze infortuni a tutela dei propri

atleti e del personale. Spetta al concessionario l'accertamento della presenza di tali polizze anche per le attività degli altri utilizzatori.

4. Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone, compresi gli utenti, sia alle cose, compreso l'impianto stesso, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Art 28 Responsabilità e Assicurazioni

1. Il Concessionario è garante del corretto uso dei locali da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori.

2. Il Concessionario dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con Compagnia assicurativa di primaria importanza, a copertura di tutti i rischi attinenti l'oggetto della concessione valida per tutto il periodo della concessione:

- polizza di responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/O), a copertura dei rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Vinci) e verso prestatori di lavoro, con massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00;

- polizza contro gli infortuni che potrebbero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori, con capitali non inferiori ad € 50.000,00 in caso di morte ed € 75.000,00 in caso di invalidità permanente.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa al Comune prima della sottoscrizione del contratto di concessione. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.

3. Il concessionario risponde inoltre dei danni cagionati all'impianto - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso - ed è pertanto tenuto a provvedere, a tutela dell'interesse del Comune, alla stipula di una specifica assicurazione sopra il c.d. "Rischio Locativo", per una somma non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00).

4. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, il Gestore dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni ed alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi dei danni.

Art. 29 Pubblicità

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni.

Il concessionario del Palasport ha la gestione della pubblicità, esplicabile nella struttura, in forma esclusiva.

Il gestore, in ogni caso, deve installare le strutture pubblicitarie, sia fisse che mobili, e mantenerle in condizioni corrispondenti a criteri di decoro.

Art. 30 Subconcessione e cessione del contratto

Il gestore non potrà sub concedere né cedere ad altri soggetti la presente concessione.

Art. 31 Obblighi di rendicontazione

1. Il gestore entro il 30 settembre di ogni anno invierà all'Amministrazione un rendiconto della gestione dell'anno che riporti le attività svolte, corredate da un rendiconto economico-

finanziario, con indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria effettuata e ogni altro elemento utile per monitorare l'andamento e l'utilizzo dell'impianto.

2. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che l'Amministrazione riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Art. 32 Controlli e ispezioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente affidamento, anche tramite visite periodiche di propri incaricati.

A detto personale dovrà essere consentito l'accesso all'impianto in qualunque momento - gare/partite comprese.

2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente concessione e comunque necessari a garantire la sicurezza. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati

Art. 33 Sospensioni e decadenza

1. L'Amministrazione può sospendere l'uso del Palasport in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, o per ragioni di protezione civile, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali che non consentano tale preavviso.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore.

4. Il gestore ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente capitolato;
- c) abbiano arrecato danni al Palasport e/o alle attrezzature sportive e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;

Art. 34 Penalità

1. Saranno applicate le seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi dati in concessione: euro 1.500,00
- mancata esecuzione del servizio: euro 200 per ciascun giorno;
- non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 500,00

- mancato rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNNL: euro 1.500,00
 - mancata presentazione della relazione e del rendiconto annuale: euro 500,00;
2. Ogni inadempimento sarà contestato dall'Amministrazione comunale per iscritto. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione o le giustificazioni pervenute non siano ritenute sufficienti, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita pena la risoluzione del contratto.
3. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione comunale.

Art. 35 Risoluzione

1. Il comune di Vinci potrà dichiarare risolta la concessione qualora si verificano una o più delle circostanze previste dall'art. 190, comma 1 del dlgs 36/2023.

1. Ai sensi dell'art. 1453 cc nel caso di inadempimento del concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

2. Nel caso che l'Amministrazione Comunale richieda l'adempimento essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto.

3. Nel caso l'Amministrazione Comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, la volontà di risolvere il rapporto di concessione assegnando un termine non inferiore a 20 giorni per far pervenire eventuali osservazioni.

4. Nei casi di risoluzione l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 176 co. 8 e 9 del Codice dei contratti.

5. Costituiranno cause di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cc e la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui il comune di Vinci dichiarerà al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola stessa:

- l'indisponibilità dell'impianto per causa di forza maggiore destinata a protrarsi per almeno 6 mesi;
- gravi reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del concessionario non eliminate dall'aggiudicatario anche a seguito di formali diffide dell'Amministrazione comunale;
- cessione del contratto a terzi;
- inosservanza delle norme previste nel capitolato riguardo il subappalto;
- riscontrata violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza sanzionata dagli organi di controllo competenti;
- grave ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- inosservanza delle leggi riguardanti il personale dipendente o mancata applicazione dei contratti di lavoro;
- tutti i casi in cui il comportamento reiterato del Concessionario risultasse gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro dell'Amministrazione Comunale;
- interruzione non motivata del servizio;
- dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario;
- messa in liquidazione e /o fallimento del concessionario;

- Inadempimento degli impegni relativi alla realizzazione delle opere e/o alla mancata presentazione delle certificazioni di legge previste e/o del collaudo lavori;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- interruzione della gestione dell'impianto non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore;
- commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del Gestore;
- negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

5. In caso di risoluzione il Comune di Vinci procederà all'escussione della cauzione definitiva. Nessun indennizzo e nessun ristoro delle spese sostenute per i servizi e i lavori oggetto di concessione sono dovuti al concessionario se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 36 - Recesso

1-Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei mediante comunicazione tramite pec al Concedente. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento.

2. Qualora il Comune di Vinci intenda recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse spetta al concessionario quanto previsto dall'art. 190, comma 4, lett. a), b). C). si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo.

Art. 37 Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, sono disciplinate dall'art. 189 del D. Lgs. 36/2023.

Art 38 Norme Di Comportamento

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano gli impianti le norme disposte Regolamento per la gestione del Palasport "Falcone e Borsellino" approvato dal Consiglio Comunale di Vinci con deliberazione n. 74 del 29/09/2023

2. Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vinci.

Art. 39 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 40 Garanzie

1. L'Aggiudicatario è tenuta a prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo quanto previsto dall'art.117 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'importo della garanzia è da calcolarsi sul valore complessivo della concessione.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente e dovrà essere prodotta in conformità al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 . Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto 117 del dlgs 36/2023 ed al contratto. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

Art. 41 Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

1. Il concessionario è formalmente obbligato, giusto il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e successive modificazioni e integrazione, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione, utilizzando un apposito conto dedicato, anche se in via non esclusiva.

2. A tale scopo, successivamente alla firma del contratto e prima dell'emissione di ogni fattura, il concessionario deve dichiarare:

- il riferimento al CIG;
- il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva;
- la banca di riferimento;
- il relativo IBAN;
- i dati anagrafici, ivi compreso il codice fiscale del soggetto deputato ad operare su tale conto, e la sua qualità in relazione al concessionario.

3. Qualora, fatte salve le eccezioni di legge, per qualsiasi motivo o contingenza il concessionario dovesse attivare transazioni o movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione di quanto indicato al precedente comma 1, o comunque riconducibili al disposto normativo di cui alla citata L. n. 136/10, il rapporto contrattuale in essere si risolverà automaticamente "di diritto", senza perciò necessità alcuna di "messa in mora" e senza che il concessionario inadempiente abbia titolo a qualunque forma di indennizzo, risarcimento o ristoro.

4. Il concessionario è altresì tenuto, in relazione all'espletamento della presente concessione;

- ad inserire, nei contratti stipulati con propri fornitori, apposita clausola con la quale li impegna agli obblighi di tracciabilità di cui alla richiamata L. n. 136/10;
- all'immediata risoluzione di ogni contratto stipulato con proprie controparti, qualora accerti o abbia notizia di inadempienza delle stesse, in ordine agli obblighi di tracciabilità

Art. 42 Stipulazione del contratto e spese.

1. Il contratto per la gestione del servizio viene stipulato in forma di scrittura privata.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del concessionario.

3. L'aggiudicatario entro il termine previsto dall'art. 18, comma 2 del dlgs 36/2023 o entro il diverso termine indicato dall'ufficio contratti dell'Amministrazione comunale, dovrà sottoscrivere il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione la seguente documentazione:

- La garanzia definitiva prevista all'art. 117 del dlgs 36/2023, di cui all'art. 40 del presente capitolato;
 - La copertura assicurativa di cui all'art. 28 del presente capitolato;
3. Nel caso in cui l'impresa non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Amministrazione appaltante la dichiarerà decaduta ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 43 Trattamento dati personali

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di protezione dei dati personali.

2. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

3. I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell'offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni all'Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

5. La presentazione della manifestazione d'interesse e successivamente dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vinci.

Responsabile interno del trattamento dei dati è la Dott.ssa Cecilia Lucii

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'ufficio comunale competente.

Art. 44 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato, le parti fanno rinvio al Regolamento Comunale per la gestione e uso del Palasport e alle norme del Codice Civile.